

- o la Determina Dirigenziale n.188 del 31.01.2018, a firma del Direttore Generale della Provincia, con la quale, tra l'altro, al sottoscritto veniva attribuita la responsabilità della Posizione Organizzativa del Servizio "Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia" e, con Determina Dirigenziale n. 234 del 01.02.2018, la delega delle funzioni dirigenziali di cui all'art.17, comma 1bis, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. per il citato Servizio;

Atteso che

- con determina n. 1461 del 22.06.2018 è stata adottata, ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013, il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), finalizzato alla autorizzazione di "Scarico di acque reflue urbane in acque superficiali ai sensi degli artt.101-103-125 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.", a favore del Comune di Ginestra degli Schiavoni, per il proprio depuratore comunale sito in località "Pisciario" (foglio n.9 - p.lla n.1300), come da richiesta prodotta dagli uffici S.U.A.P. dello stesso Comune a firma del Sindaco pro-tempore Dott. Zaccaria Spina, C.F. PSCGPP70M12D671M;
- al punto 3 - **di prescrivere**, della stessa determina, per mero errore materiale è stata riportato di "rispettare i valori limite di emissione di cui alla Parte terza, Allegato 5, Tabella 4) "valori limiti di emissione per le acque reflue urbane e industriali che recapitano al suolo" del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., anziché la Tabella 3 – colonna 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs n. 152/20006 e s.m.i., per lo scarico di reflui in corpo idrico superficiale;

Ritenuto di dover correggere il predetto errore materiale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **di adottare**, ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013, il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), finalizzato alla autorizzazione di "Scarico di acque reflue urbane in acque superficiali ai sensi degli artt.101-103-125 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.", a favore del Comune di Ginestra degli Schiavoni, per il proprio depuratore comunale sito in località "Pisciario" (foglio n.9 - p.lla n.1300), come da richiesta prodotta dagli uffici S.U.A.P. dello stesso Comune a firma del Sindaco pro-tempore Dott. Zaccaria Spina, C.F. PSCGPP70M12D671M;
- 2) **di precisare** che:
 - a. il presente atto dovrà essere recepito nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale di competenza del S.U.A.P. del Comune di Ginestra degli Schiavoni, che ne curerà la notifica al legale rappresentante, sindaco pro-tempore Dott. Zaccaria Spina, dandone contestuale comunicazione alla Provincia di Benevento;
 - b. *il presente provvedimento non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del S.U.A.P.*, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. 59/2013, al S.U.A.P. del Comune per il rilascio del titolo abilitativo, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
 - c. il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, potrà essere rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, *fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie*;
 - d. il S.U.A.P. nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto c), presupposto essenziale per il legittimo esercizio dell'attività;
 - e. il provvedimento rilasciato dal S.U.A.P. dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia e all'ARPAC;
 - f. la provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettera a) e b) del D.P.R. 59/2013;
- 3) **di prescrivere** che, nell'esercizio dell'attività, si dovrà:
 - rispettare lo scarico quali-quantitativo come per legge e secondo quanto riportato in atti;
 - rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 – colonna 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs n. 152/20006 e s.m.i., per lo scarico di reflui in corpo idrico superficiale. Tali valori limite

non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

- obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
 - obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs.152/06;
 - gestire l'attività nel pieno rispetto della normativa ambientale di settore con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili a garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale, al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento;
 - rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. in materia di scarico, a salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
 - comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche rispetto alla documentazione in atti;
- 4) **di evidenziare** che il presente provvedimento ha durata pari ad anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di emissione del suddetto provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale, salvo le attività di autocontrollo e di controllo degli Enti preposti;
 - 5) **di evidenziare**, altresì, che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici del S.U.A.P. del comune sede dell'impianto;
 - 6) **di stabilire** che la Provincia di Benevento, avvalendosi anche dell'ARPAC, della Polizia Provinciale e delle altre Istituzioni preposte, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa di settore vigente in materia;
 - 7) **di dare atto** che il presente provvedimento, per la motivazione innanzi addotte, sostituisce integralmente ed annulla il precedente provvedimento n. 1461 del 22.06.2018.

Il presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalle legge 190/2012 (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 (Trasparenza), viene trasmesso al Servizio Appalti per la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Ente.


Il presente provvedimento quale esito della Conferenza di Servizi, dovrà essere recepito quale fase endoprocedimentale del provvedimento conclusivo del Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN).

Il presente provvedimento sarà inviato, per eventuali controlli, al Corpo di Polizia Provinciale ed è rilasciato, fermi restanti i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

P.O. DELEGATA

arch.p. Raffaele Rabuano



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE - ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 1822 DEL 31/07/2018

OGGETTO: Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013, a favore del Comune di Ginestra degli Schiavoni, per la procedura autorizzativa dello "Scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale del depuratore comunale, sito in località Pisciaro, ai sensi degli art.101-103-125 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i." Sostituzione ed annullamento atto n. 1461 del 22.06.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -- P.O. DELEGATA

Premesso che:

- è stata acquisita in data 05.06.2018 al prot. n.22610 la documentazione trasmessa tramite l'ufficio S.U.A.P. del Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN), con la quale lo stesso Comune, per il proprio depuratore comunale sito in località "Pisciaro", a firma del Sindaco, rappresentante legale pro-tempore, Dott. Zaccaria Spina, C.F. PSCGPP70M12D671M, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo "Scarico di acque reflue urbane in acque superficiali ai sensi degli artt.101-103-125 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.", da formalizzare tramite adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013;
- le comunicazioni ed i relativi allegati sono stati oggetto di verifica documentale, attestata come prescritto dalla norma, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Ginestra degli Schiavoni, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa vigente;
- a seguito della trasmissione della documentazione da parte del S.U.A.P., è stata acquisita la nota prot. n.1095 del 21.06.2018 (parere favorevole allo scarico nel vallone "Pisciaro"), nonché il parere urbanistico emessi dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN);

Dato atto che:

- la presente AUA sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'art. 3, comma del D.P.R. n.59/2013 per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'AUA confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP, essa non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP del comune di Ginestra degli Schiavoni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 commi 1 e dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, previa conferma del possesso dei titoli e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;
- lo stesso SUAP dovrà prima verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività come richiesto nelle relazioni tecniche e nelle comunicazioni che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'ufficio AUA della Provincia di Benevento;

Visti:

- la Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.59 del 13.03.2013 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. della Campania n. 168 del 26.04.2016;